



Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (ai sensi dell'art. 45 Dlg n. 36/2023)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 30/4/2024
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 3/12/2024

Indice

| | |
|--|----|
| Articolo 1 - Oggetto del regolamento e finalità | 3 |
| Articolo 2 – Ambito di applicazione e oneri per le attività tecniche | 3 |
| Articolo 3 – Destinatari | 3 |
| Articolo 4 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi | 4 |
| Articolo 5 – Gruppo di lavoro | 4 |
| Articolo 6 – Limite soggettivo dell’incarico | 5 |
| Articolo 7 – Procedure bandite dalle Centrali di Committenza..... | 5 |
| Articolo 8 – Rapporti con altri enti pubblici | 6 |
| Articolo 9 – Quota del 20 per cento | 6 |
| Articolo 10 – Formazione professionale e strumentazione | 6 |
| Articolo 11 – Graduazione della misura incentivante | 7 |
| Articolo 12 - Varianti | 7 |
| Articolo 13 – Criteri di ripartizione dell’incentivo | 7 |
| Articolo 14 – Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione | 8 |
| Articolo 15 – Quantificazione e liquidazione degli incentivi | 9 |
| Articolo 16 - Applicazione | 10 |
| Articolo 17 - Informazione e confronto | 11 |
| Articolo 18 - Entrata in vigore e abrogazioni | 11 |

Allegati

TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 36/2023, di seguito "Codice" nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a ridurre il ricorso a professionisti esterni, stimolando l'incremento delle risorse e delle professionalità interne all'amministrazione.
3. Il Regolamento disciplina l'imputazione dei relativi oneri a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'ente, nonché i criteri e le modalità per il riparto tra le funzioni tecniche assegnatarie e per l'eventuale riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione e oneri per le attività tecniche

1. Il presente Regolamento è applicabile a tutti i contratti per la realizzazione di lavori pubblici nonché per servizi e forniture regolati dal Codice e affidati nel rispetto della vigente normativa; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Sono, inoltre, esclusi i lavori in amministrazione diretta e i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2 % calcolata sull'importo posto a base delle procedure di affidamento per gli appalti di lavori, servizi e forniture pari o superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa, così come risulta dai quadri tecnico-economici di ciascun progetto approvato, da ripartire:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 5 per una quota dell'80%
- b) alle finalità di cui all'art. 9, per una quota pari al 20 %, escluse le risorse che derivano da risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera (comprensiva degli affidamenti complementari suddivisi per categoria merceologica) e di ogni servizio o fornitura.

4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80 % di cui al precedente art. 2, c.2 lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei seguenti dipendenti dell'ente anche a tempo determinato:

- a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività individuati al successivo articolo 5 e connesse:

- alla realizzazione di lavori pubblici
- all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;

b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto (per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa).

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dall'ente nei casi stabiliti dall'articolo 8.

3. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento, salvo diverse previsioni di legge.

Art. 4 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.

2. In base all'art. 45, comma 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Art. 5 - Gruppo di Lavoro

1. Il Funzionario con incarico di Elevata Qualificazione competente con apposito provvedimento precedente all'avvio della realizzazione di lavori nonché all'erogazione di servizi e forniture individua il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati (anche a tempo determinato), anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Non si potrà dar luogo a pagamenti a favore di dipendenti che non risultino inseriti nei Gruppi di lavoro nominati dal Funzionario con incarico di EQ.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma anche mediante il rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Nell'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si deve comunque tenere conto:
- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Funzionario con incarico di EQ competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle allegate, nonché motivata in sede di rendiconto di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Funzionario che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 Limite soggettivo dell'incarico

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza secondo il cronoprogramma allegato al provvedimento autorizzativo dell'affidamento, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

Art. 7 - Procedure bandite dalle Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da una centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3 comma 1 .

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8 – Rapporti con altri Enti Pubblici

1. E' possibile istituire gruppi di lavoro con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del fondo incentivi.

2. Nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero l'autorizzazione per far parte di un gruppo di lavoro in un altro Ente Pubblico, saranno autorizzati con apposito atto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio di appartenenza e secondo il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi in vigore. E' responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare segnalare il superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 – Quota del 20 per cento

1. Il 20% delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3 lett. b), escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Funzionario con incarico di EQ competente, oppure non corrisposto, è destinato ai fini di cui all'art. 45 commi 6 e 7 del Codice.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione, per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Una parte delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 10 - Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Funzionari con incarico EQ coinvolti si attivano al fine di garantire idonea formazione dei propri dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

| Importo a base d'asta lavori pubblici | Incentivo |
|--|------------------|
| < € 1.000.000,00 | 2,00% |
| da € 1.000.001,00 alla soglia comunitaria | 1,80% |
| > soglia comunitaria | 1,60% |

| Importo a base d'asta servizi | Incentivo |
|--|------------------|
| < soglia comunitaria | 2,00% |
| da soglia comunitaria a € 1.000.000,00 | 1,80% |
| > € 1.000.000,00 | 1,60% |

| Importo a base d'asta forniture | Incentivo |
|--|------------------|
| < soglia comunitaria | 1,80% |
| da soglia comunitaria a € 750.000,00 | 1,40% |
| > € 750.001,00 | 1,00% |

2. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Art. 12 – Varianti

1. Le modifiche/varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo complessivo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica/variante ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Art. 13 – Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni dell'area in cui sono rispettivamente inquadrati;

- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento. Le percentuali ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili e sono destinate ad incentivare i soggetti incaricati della corrispondente attività previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 14 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si siano verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento nella misura indicata nella seguente tabella:

| Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10 % |
| | Dal 21 % al 40 % del tempo contrattuale | 30 % |
| | Oltre il 40% del tempo contrattuale | 50 % |

2. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati aumenti di costi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa all'aumento dei costi dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento nella misura indicata nella seguente tabella:

| Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Costi di realizzazione | Entro il 20% dei costi | 20 % |
| | Dal 21 % al 40 % dei costi | 40 % |
| | Oltre il 40% dei costi | 60 % |

4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non è computato l'aumento dei costi determinato dalle casistiche di cui all'articolo 120 del Codice.

5. Nei casi di cui ai comma 1 e 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Funzionario con incarico di EQ contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e/o gli aumenti ingiustificati dei costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

7. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Art. 15 – Quantificazione e liquidazione degli incentivi

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal Funzionario con incarico di EQ preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, adottando idonea determinazione con individuazione delle definitive percentuali di partecipazione e relativi compensi da erogare. La liquidazione dell'incentivo al Funzionario stesso è disposta con separata determinazione ed è sottoposta a visto del Segretario Generale.

2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui al precedente art. 14.

3. A tal fine il Responsabile Unico del Progetto propone al Funzionario con incarico di EQ competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

a) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Funzionario con incarico di EQ competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Funzionario con incarico di EQ assume la determinazione di liquidazione.

b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al Funzionario con incarico di EQ competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Funzionario con incarico di EQ valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Funzionario con incarico di EQ assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il Responsabile Unico del Progetto documenta al Funzionario con incarico di EQ competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Funzionario con incarico di EQ valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori e/o aumento dei costi imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Funzionario con incarico di EQ assume la determinazione di liquidazione.

4. La determinazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Funzionario con incarico di EQ al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità. L'attestazione di cui al presente comma può essere contenuta nel provvedimento di liquidazione

5. Nel caso di contratti pluriennali le fasi relative all'esecuzione degli stessi e alla direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione verranno liquidate nella misura corrispondente nel mese di gennaio di ogni anno in riferimento all'anno precedente.

Il restante incentivo sarà liquidato al collaudo o al certificato di regolare esecuzione.

6. La liquidazione potrà inoltre avvenire entro la quota prevista nel fondo di produttività, costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL 1/4/1999, per l'incentivazione delle funzioni tecniche.

Art. 16 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 17 - Informazione e confronto

1. Il Settore Gestione Risorse Umane fornisce con cadenza annuale informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 18 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'eseguibilità della deliberazione di approvazione e per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.